

INTRODUZIONE

Ogni giorno, nel nostro Paese, cinque bambini o adolescenti sono vittime di situazioni di abuso e violenza tali da richiedere l'intervento diretto di Telefono Azzurro.

Un dato allarmante, che non può e non deve lasciare indifferenti: dietro ogni numero si cela una storia di sofferenza, di silenzio e di fragilità, troppo spesso invisibile agli occhi della società. Telefono Azzurro da molti anni ormai offre un servizio di aiuto e tutela al minore, nonché dell'intero nucleo familiare, volto a prevenire o tutelare il fanciullo che viva nella sua famiglia forme di abuso o violenza. Il decimo report stilato da EURISPES e Telefono Azzurro purtroppo dipinge una situazione, quella italiana, tutt'altro che idilliaca per il minore¹, e il fatto che, stante i dati raccolti il 77% degli abusi avvenga nel domicilio della vittima comporta una rivalutazione complessiva dell'approccio al problema dell'abuso su minore, poiché la protezione degli stessi deve avvenire soprattutto in quei luoghi dove si presuppone che il minore sia al sicuro.

Oggetto di analisi di questo elaborato è la tutela dell'integrità psicosessuale del minorenne, con attenzione alla situazione legislativa attuale, così come recentemente modificata.

La sfera sessuale è uno degli ambiti più intimi della persona, fa riferimento ad un insieme di nozioni ed esperienze che per la loro privatezza e pudica natura risultano molto complesse da essere trattate in pubblico, e che maggiormente costituisce tabù quando affiora la persona del minore. Per molto tempo la sessualità ha costituito un limite insormontabile per l'opinione pubblica, tanto da rendere qualsiasi discussione in merito pubblicamente sgradevole od anche inaccettabile. Ciò ha comportato di riflesso una assoluta indifferenza verso quelle forme di abuso e di vessazione nei confronti dei minorenni di natura sessuale, che seppur ben presenti e fortemente perniciosi, venivano lasciati impuniti.

Sino ai primi anni del 900 gli abusi nei confronti dei bambini venivano lasciati impuniti, sommersi dal disinteresse ma più che altro dalla reale incapacità di far fronte a questo tipo di problematica, preferendo alla ricerca di una soluzione sistemica, una al più benintenzionata inerzia. Tuttavia, è proprio durante il secolo scorso che si è sviluppato lo studio di questi comportamenti, che hanno trovato nel tempo sempre maggiore rilevanza anche nel dibattito sociale.

Questo cambiamento di rotta è stato frutto di diversi fattori, tra cui le varie rivendicazioni civili, lo sviluppo del movimento femminista, l'affermazione di una costituzione democratica con il conseguente primato del principio soggettivistico su quello stato centrico e soprattutto il venir meno di quella concezione di famiglia come un nucleo impermeabile, estraneo ad ogni possibilità di intervento statale. Con ciò si è permesso di passare da una concezione del figlio come proprietà dei genitori, a soggetto autonomo, con una sua seppur parziale autonomia decisionale. Da *longa manus* del padre per svolgere i propri interessi economici e lavorativi, a soggetto da accudire, istruire ed educare.

Uno dei motivi che ha impedito una trattazione sociale del problema dell'abuso dei minori è che questo molto spesso aveva luogo proprio all'interno delle mura familiari; questo aspetto non è di poco conto, in quanto la società italiana continuava e continua a perpetuare, nonostante le evidenze

¹ https://www.edscuola.it/archivio/handicap/eurispes_rapportoinfanzia-adolescenza.pdf

contrarie, un modello di famiglia a livello sociale profondamente disallineato da quello realmente esistente; ciò ha portato a sopportare o a connivere con percosse, lesioni, maltrattamenti e abusi nei confronti di minori da parte proprio di quei soggetti che avrebbero dovuto curarli e accudirli.

Questo tipo di trattamento porta il minore, che già non si sente tutelato nel proprio nucleo familiare, a non fidarsi nemmeno di quelle figure istituzionali che hanno il compito di aiutarlo, per paura di non essere ancora una volta creduti o ascoltati. Qualora però la denuncia del fatto arrivi, la risposta delle istituzioni deve essere ferma e presente.

La pretesa punitiva dello Stato non può essere accantonata, soprattutto nei casi maggiormente ripugnanti, ma ciò non deve far dimenticare al legislatore il forte trauma subito dal minore, evitando che la celebrazione del processo venga utilizzata per ulteriormente vittimizzare il minore, peggiorando il suo già fragile equilibrio psicofisico.

Ciò che è chiaro è che negli ultimi anni il legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire cospicuamente in materia, evidenziando una necessità di adeguamento della tutela dei minori al fenomeno sociale.

Il presente elaborato esamina proprio questo spaccato dell'intervento del legislatore nella materia penale; lo studio delle norme del Codice Penale che hanno come obiettivo la severa repressione di comportamenti gravemente lesivi per la salute psicosessuale del minore. Alla base della difficoltà della trattazione di questa materia vi è l'indisponibilità, parziale o assoluta, che il minore vive della propria sessualità. "Il diritto penale ha il dovere di proteggere i soggetti più deboli da ogni forma di violenza e sopraffazione, soprattutto quando essa si maschera da consenso.²" Con queste parole Ferrajoli sintetizza l'annosa questione, il *busillis* che perennemente in questa materia ha fatto corruciare il legislatore, l'eventuale rilevanza del consenso agli atti sessuali dato dal minore, quando e come questo rilevi ed eventualmente in che misura.

L'elaborato inizia con l'analisi criminologica e sociale del fenomeno dell'abuso all'infanzia, per poi analizzare le fonti normative più importanti in materia, nonché il loro mutamento negli anni, grazie anche ai contributi dottrinari e giurisprudenziali a riguardo.

Il primo capitolo tratta del diritto della persona alla tutela della sfera sessuale, di come questo si estrinsechi, in particolare soffermandosi sull'abuso dello stesso, nei confronti del minore e delle categorie maggiormente colpite. Riguardo al minore si fa riferimento al fenomeno della pedofilia e dell'abuso intra familiare, con un approfondimento sulla figura di reato dell'incesto.

Il secondo capitolo invece tratta dello sviluppo normativo in materia di delitti sessuali, facendo riferimento al primo codice unitario, per poi maggiormente soffermarsi sull'apporto che il codice rocco ha dato alla materia, sia nella sua originaria formulazione, sia poi in quelle varie forme post riformate. Grande attenzione è quindi stata data alla legge n. 66 del 1996, ma anche alla legge di ratifica della convenzione di Lanzarote e alla legge del c.d. codice rosso.

Il terzo capitolo ha come oggetto principale la trattazione del delitto di violenza sessuale. Anche in questo capitolo è stato effettuato un raffronto con le figure di reato che hanno preceduto il 609-bis, per poi soffermarsi sulla struttura generale del reato e degli aspetti problematici che questo comporta. Ulteriormente si è anche accennato alla disciplina della violenza sessuale di gruppo e delle problematiche che tale delitto comporta in relazione con altri istituti del codice.

² Ferrajoli, L. *Diritto E Ragione: Teoria Del Garantismo Penale*, 7. ed.; Laterza: Roma, 2002.

Il quarto capitolo è incentrato sul delitto di atti sessuali con minorenni, nucleo di questo elaborato; si analizzerà quindi la struttura del delitto, le varie modalità di commissione e i soggetti presi in considerazione. Particolare attenzione è stata rivolta poi al tema dell'ignoranza dell'età del soggetto passivo, con riferimento anche alla giurisprudenza della consulta in merito.

Infine, **il quinto capitolo ha l'obiettivo di indicare quelle norme di legge che istituiscono forme di reato ausiliarie a quelle previste per la tutela del minore in ambito sessuale**, con attenzione alle norme che seppur sprovviste di espressa accezione sessuale, possono tutelare il soggetto da illecite invasioni della sfera sessuale.

L'obiettivo fondamentale è richiamare l'attenzione su quanto è stato fatto e su ciò che resta ancora da compiere per garantire una protezione effettiva, completa e concreta del minore, con particolare riguardo alla salvaguardia della sua integrità sessuale. Come si cercherà di dimostrare nelle pagine che seguono, il problema non consiste tanto nella necessità di produrre nuove norme, quanto piuttosto nel bisogno urgente di legiferare in modo più efficace e coerente.

È opportuno evitare un approccio improntato a un “panpenalismo” sterile, che finisce per sacrificare l'efficacia normativa in nome di un simbolismo puramente repressivo. Occorre invece valorizzare strumenti e istituti giuridici capaci, da un lato, di evidenziare in maniera chiara e inequivocabile la gravità del disvalore della condotta, e dall'altro di offrire una protezione reale e prioritaria alla vittima.

Ogni prospettiva di riforma dovrebbe partire proprio dalla vittima e pensare in funzione della sua tutela, relegando in secondo piano sia la pretesa punitiva dello Stato, sia le spinte spesso pressanti dell'opinione pubblica. In tal senso, le parole della Premessa alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 risultano particolarmente significative: *“l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di sé”*. Un principio forte, che dovrebbe orientare in modo chiaro l'azione del legislatore ogni qualvolta si interviene in una materia tanto delicata quanto essenziale.

CAPITOLO I

CONTESTO SOCIALE E ANALISI VITTIMOLOGICA DELL'ABUSO SU MINORE

1.1 Il diritto della persona alla tutela della sfera sessuale

Il legislatore è intervenuto più volte negli anni in questa materia, sintomo di una grande attenzione e importanza di ciò che viene trattato. I vari interventi non sono stati coordinati in maniera unitaria, e ciò quindi impone, quando si vuole analizzare la materia dei reati sessuali, di studiare vari apporti del legislatore sparsi nel codice penale ed anche in altri testi sotto un punto di vista comune.

Prima di definire il contenuto di tale diritto, è utile studiare i vari orientamenti circa la riconducibilità di questo diritto al singolo soggetto piuttosto che ad altre categorie.

La prima ipotesi è quella che ancora il diritto alla sessualità alle singole persone, traducendosi quindi in un diritto personalissimo, per quanto in larga misura disponibile. Un'importante indicazione in tal senso è stata espressa dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che "Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire."³ La corte si è espressa in tal senso in conseguenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevato dalla III sezione della corte dei conti in materia di pensione d'invalidità per fatti di violenza sessuale subiti in tempo di guerra. In particolare una donna subiva, nel maggio del 1944 da parte di tre soldati marocchini, violenza sessuale. La stessa faceva domanda di pensione d'invalidità che inizialmente le veniva concessa e che iniziò a percepire a far data dal 1/9/1949, ma solo per un periodo di due anni. Successivamente, nel 1966 la donna presentò istanza di aggravamento delle condizioni di salute dell'infermità già indennizzata, avendo tuttavia la prevista visita medica accertato l'inesistenza di esiti in atto della allegata violenza carnale, il Ministero del Tesoro respinse la domanda di aggravamento. Contro tale provvedimento l'interessata propose ricorso alla Corte dei Conti, Sez. III, la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La questione veniva sollevata facendo riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione come parametri di costituzionalità e alla legge n.648 del 1950 art. 10 primo comma, ed altre tre leggi che riproponevano le medesime disposizioni contenute nell'articolo riportato, come norma di cui valutare la legittimità costituzionale.

La norma di cui all'art. 10 l. 648/1950 prevedeva il diritto al trattamento pensionistico di guerra ai cittadini divenuti invalidi "per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità" e quindi per fatto commesso dagli eserciti alleati o nemici, anche solo incidentalmente cagionato da operazioni belliche, precisando poi (art. 22, primo comma) che tale trattamento consiste in un assegno rinnovabile o nella pensione vitalizia a seconda che la "menomazione dell'integrità personale" causa dell'invalidità (e di cui alle allegate tabelle) sia o meno suscettibile col tempo di modificazione. La rilevanza e la non manifesta infondatezza venivano motivate dal giudice remittente in maniera esaustiva secondo la consulta. La questione che risulta essere di fondamentale importanza di questa pronuncia, in relazione all'oggetto di questo paragrafo,

³ C. Cost. 261/1987

risulta essere che la norma impugnata escludeva espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale per un fatto che, se posto in essere in circostanza non bellica, avrebbe costituito valido titolo per il risarcimento del danno non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale, stante il generale principio secondo cui chi commette reato “che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.” Di cui all’art. 185 c.p. Gli articoli violati quindi sarebbero non solo il secondo della Costituzione, stante la non piena risarcibilità del danno derivante da lesione di un diritto costituzionalmente tutelato come la libertà sessuale, ma anche l’articolo terzo, vista la irragionevole differenza di trattamento tra chi subisce atti di violenza sessuale in ambito bellico e chi invece li subisce in tempo di pace. La consulta ha infine dichiarato l’illegittimità degli articoli di legge impugnati “nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici”.

Per ritornare al discorso iniziale, in tempo di guerra, proprio come testimoniato dalla vicenda decisa dalla consulta sopra riportata, la violenza sessuale “su larga scala” è stata utilizzata più volte, e in contesti differenti, come strumento di guerra e pulizia etnica, come in Jugoslavia o in Ruanda, ed è stata considerata reato contro la persona e perciò crimine contro l’umanità.⁴

Le medesime conclusioni si traggono dalla lettura dello statuto della Corte Penale Internazionale, il qual all’art. 7 specifica che si intende crimine contro l’umanità, fra le varie condotte, anche lo stupro, la gravidanza forzata, e qualsiasi forma di violenza sessuale. Lo statuto della Corte Penale Internazionale è stato ratificato dall’Italia con legge 12/7/1999.

Meritevole di menzione è anche la dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata senza voto da parte dell’assemblea generale delle nazioni unite, che si pone sulla scia di una serie di strumenti internazionali volti alla rimozione di qualsiasi limitazione delle libertà delle donne, come la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il programma d’azione di Vienna.

Questi strumenti internazionali si pongono sicuramente a suffragio della teoria che la sfera della sessualità appartenga alle singole persone. Tale dato sembra inoltre allinearsi con la tendenza a livello penale di istaurare un primato della persona umana, soprattutto per quanto riguarda la parte speciale del codice.

Tutti questi elementi sembrano far propendere per l’idea che il bene giuridico tutelato dai delitti sessuali sia strettamente individuale. Questa individualità del bene giuridico, tuttavia non risulta essere l’unica linea interpretativa, potendo rilevare la possibilità di tutelare beni collettivi ed interessi superindividuali in ambito sessuale. Infatti nel codice è possibile ritrovare numerose incriminazioni che operano una proiezione pubblicistica della tutela della persona.

In relazione alle disposizioni a tutela della libertà sessuale non si può non tenere in conto come un dato costante sia quello che la maggior parte delle condotte studiate ed introdotte in questo titolo siano perpetrate da autori di sesso maschile nei confronti di vittime di sesso femminile. Stime recenti rilevano come circa l’80 % dei delitti sessualmente connotati siano perpetrati da soggetti di sesso maschile.⁵ Il genere, quindi, è un elemento di spiccata importanza in questo senso, e come tale ha per molto tempo monopolizzato l’attenzione sullo studio di questi delitti, andando così ad escludere dallo

⁴ M.C. Bassiouni, indagine sui crimini di guerra nell’ex Jugoslavia. L’operato della commissione degli esperti del consiglio di sicurezza e il suo rapporto finale, Giuffrè, Milano, 1997.

⁵ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-12/elaborato_minorenni_vittime_di_abusi.pdf

studio e dalla trattazione altri fattori di altrettanta importanza, come l'età dei soggetti coinvolti e le difficoltà ad essa connesse, che successivamente andremo ad analizzare.

In materia di violenza sulle donne sono numerosi gli apporti legislativi, anche internazionali, che trattano di questa materia. La convenzione di Istanbul in tal senso costituisce una importante trattazione in materia di prevenzione della violenza sulle donne e violenza domestica. Questo testo si propone, con varie modalità applicative, di prevenire e contrastare i suddetti fenomeni di violenza, che definisce analiticamente all'art. 3:

“Ai fini della presente Convenzione:

- a) con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;*
- b) l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;”*
- c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;*
- d) l'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designano qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;*
- e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.*

Questo articolo definisce in maniera chiara ed esaustiva l'ambito applicativo della convenzione, fissando il significato dei vari termini utilizzati nel presente testo. I fini che ispirano tale convenzione sono quelli riportati sopra, la rilevanza di questo testo rispetto ad altri consta nella totalità dei mezzi ad essa riconducibili per il raggiungimento di tali obiettivi, facendo riferimento a misure sociali, economiche e culturali, nonché ad una definizione molto ampia di violenza, comprendendo qualsiasi “danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.”

1.1.1 Le varie sfaccettature di questo diritto nel codice Rocco: diritto alla libera disposizione del proprio corpo, diritto alla riservatezza e alla discrezione sessuale e diritto alla moralità collettiva.

Quando si ragiona del concetto di libertà sessuale come diritto della persona, la dottrina ha rilevato come si possano andare a ritrovare tendenzialmente tre differenti accezioni della stessa, in relazione alle discipline legislative previste in materia. In particolare, il diritto alla libera disposizione del proprio corpo, diritto alla riservatezza e diritto alla moralità collettiva.

Il primo nucleo di condotte illecite connotate da elementi sessuali si ravvisa ove si guardi alla tutela della libertà sessuale come specificazione della libertà personale, ossia come libera disposizione del proprio corpo in ambito di rapporti sessuali. In tal senso quindi la persona non si trova in uno stato di piena libertà, e il compimento di atti sessuali potrebbe essere conseguenza di questo suo *status* di

costrizione fisica. Secondariamente, sempre secondo questa accezione di libertà sessuale, vengono in rilievo le “violenze sessuali” in senso lato, come le vicende di prostituzione, dove l’elemento di violenza non consta nella vis adottata dal soggetto attivo nei confronti della vittima, ma della situazione di difficoltà e soggezione nella quale la prostituta si trova, e perciò è costretta a prostituirsi. Questa concezione è ciò che è alla base della c.d. Legge Merlin, la legge che ebbe come prima firmataria la senatrice Lina Merlin, la quale vieta a vario titolo, l’attività di prostituzione, come attività imprenditoriale e di lucro, incriminando la conduzione di case ove si svolge la prostituzione ed altre condotte, senza però criminalizzare l’atto di prostituzione, né la sua diretta fruizione, qualora non vi sia violenza o altra forma di sopraffazione. Oggi sembra essere chiaro come ad essere punita non sia, quantomeno in ambito penale, a differenza di come avviene sul piano civile, l’attività di prostituzione in sé, se eseguita con modalità consentite, ma lo sfruttamento delle condizioni di inferiorità economica e di fiancheggiamento della prostituzione a tutto campo. In questi casi il discrimine è rappresentato dalla disponibilità del proprio corpo, esclusa per i soggetti minorenni.

In altri casi la libertà sessuale appare lesa non da intrusioni violente nella sfera della disponibilità del proprio corpo, ma piuttosto da atti volti alla violazione dell’altrui riservatezza e discrezione sessuale. Questa accezione ricomprende quelle condotte caratterizzate da sessualità dal quale il singolo soggetto viene tutelato, come quei comportamenti che invadono la *privacy* di soggetti che non devono (corruzione di minorenni) o non vogliono (atti osceni) essere coinvolti nell’altrui attività sessualmente connotata. Oppure a quell’ulteriore classe di condotte che ledono la riservatezza sessuale, ossia quel sentimento di intimità legato al compimento di attività sessuale, come quelle condotte moleste o *voyeuristiche* che incidono sulla libertà sessuale altrui. Questa seconda accezione si caratterizza, rispetto alla prima, per una tendenziale tutela in maniera meno grave rispetto alla prima classe di comportamenti, di cui però sembra esserci sempre più una esigenza di tutela, stante la possibilità di offendere particolari classi di persone particolarmente esposte e altrettanto fragili, come i minori. Si pensi alla condotta di chi, recandosi in un parco giochi o nelle vicinanze di una scuola, esibisca i propri genitali ai bambini presenti, potendo cagionare in loro un forte danno, che potrà avere serie conseguenze sul corretto sviluppo psicofisico del minore.

In ultimo, la tradizionale trattazione penalistica sia italiana che estera, tende a ricomprendere tra le lesioni della libertà sessuale, quelle rivolte alla “moralità collettiva”. Si tratta di condotte che possibilmente non ledono direttamente la singola persona, ma al contrario ci troviamo di fronte ad offese riconducibili a tale raggruppamento solo quando queste possano contrastare con la “moralità pubblica e il buon costume” ed in particolare “offese al pudore o all’onore familiare” o alla “morale familiare”. La finalità che muove il legislatore è quella di restringere la repressione penale in quegli ambiti dove le condotte contrastano solo con la moralità collettiva; con ciò non si vuole escludere totalmente la rilevanza penale di ciò che avviene nella sfera privata, ma tendenzialmente di sanzionare ciò che si rifletta su terze persone. Così facendo si tende ad escludere la rilevanza penale di ciò che non interferisce con la libertà di altri soggetti in quanto non vi sia sfruttamento di persone o siano posti in essere determinati atti in presenza solo di soggetti che intendono volontariamente essere presenti alla loro attuazione. E questa modalità d’incriminazione sembra essere allineata con l’impianto normativo usato dal legislatore per il Codice Penale, che alterna la non punibilità del tentativo di uccidersi alla previsione del reato d’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), la tendenziale irrilevanza delle lesioni auto procurate all’incriminazione della mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)⁶ Il codice quindi sanziona comportamenti che, in

⁶ Delitti contro la sfera sessuale della persona, Bartolomeo Romano, Giuffrè, 2022.

linea di massima sarebbero penalmente indifferenti ma, vista la ricaduta negativa nei confronti di soggetti terzi, assumono rilevanza penale.

Rimane ora quindi un'ultima valutazione da effettuare. Se questo è il principio che il legislatore applica in materia penale, nella specifica materia dei delitti sessuali, la criminalizzazione di un fatto che appare come non lesivo per terzi soggetti sarebbe solamente giustificata dalla natura intrinsecamente criminogena dello stesso, e quindi la sua punibilità sia giustificata da una esigenza di tutela dell'ordine pubblico. La verifica che questi comportamenti siano criminogeni tuttavia risulta essere particolarmente annosa e complessa, ed esula dai compiti del giuspenalista, rientrando più che altro tra le competenze del criminologo. Quesiti complessi la cui risposta potrebbe indirizzare la bussola incriminatrice del legislatore, la pornografia conduce alla violenza sessuale? I rapporti incestuosi hanno un effetto negativo sullo sviluppo psicosessuale della persona? Le risposte che sono state date in materia non sono state coerenti tra di loro nel tempo, tenendo anche conto che le ipotesi di incriminazione hanno riflettuto la diversa sensibilità propria di uno specifico popolo o di un singolo legislatore. La soluzione che quindi sembra essere maggiormente confacente alla materia degli illeciti sessuali, fortemente impregnati di moralismo, sia quella di esimersi dal formare un precetto penale e laddove sussista un dubbio di opportunità, scegliere la via "meno invasiva"⁷.

1.2 La violazione di questo diritto: l'abuso sessuale

Qualsiasi tipo di violazione del diritto alla libertà sessuale costituisce un abuso sessuale. La locuzione abuso sessuale non costituisce propriamente un termine giuridico, ciò in relazione al fatto che il legislatore ha preferito altri termini per qualificare ciò che sia penalmente rilevante in materia di delitti sessuali. L'abuso sessuale è costituito da qualsiasi "tipo di contatto sessuale non consensuale. Le vittime possono essere donne o uomini di ogni età."⁸

Questo elaborato di tesi vuole porre particolare attenzione all'abuso sessuale perpetrato nei confronti della popolazione minorenni, ossia quei soggetti ancora nella fase della vita dove lo sviluppo e il cambiamento della personalità e del proprio corpo si pongono ad elementi di maggiore fragilità a livello psicofisico, e per tale ragione necessitano, anche a livello penale, una tutela maggiore e più specifica, attenta alle peculiari necessità di questo stadio evolutivo della vita.

Per comprendere l'oggetto di questo studio bisogna definire il concetto di abuso sessuale infantile, ma numerose sono le impervietà che si incontrano lungo la definizione di questo fenomeno.

Nella letteratura psicologica esiste un accordo generale sul fatto che l'abuso sessuale infantile consti di un processo complesso e articolato, il quale trova verifica per molteplici ragioni, in vari modi e all'interno di differenti tipi di relazione, per tale ragione "non esiste un modello esplicativo unico e unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica per questa forma di violenza ai danni dell'infanzia."⁹ In generale si può descrivere l'abuso sessuale, senza però definirlo compiutamente, almeno a livello terapeutico, come il coinvolgimento del minore in un'attività sessuale che può avvenire con o senza contatto fisico. Elemento distintivo è che tale relazione viene intrattenuta con

⁷ Delitti contro la sfera sessuale della persona, pag. 90, Bartolomeo Romano, Giuffrè, 2022

⁸ <https://www.istitutobeck.com/abuso-sessuale-trauma>

⁹ Maltrattamento e abuso in età evolutiva, Miragoli Camisasca Milani, Il Mulino, 2024